

OBBLIGO DI STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO CALAMITÀ NATURALI SCADENZA 31 MARZO 2025

Si comunica che il termine per la stipula delle polizze assicurative contro i danni causati da calamità naturali, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato al **31 marzo 2025**.

Chi è obbligato

L'obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione in Italia, iscritte nel Registro delle imprese ex art. 2188 Codice civile.

Cosa coprono le polizze obbligatorie

Le polizze devono riguardare i seguenti beni aziendali:

- Terreni e fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.

La copertura assicurativa si applica ai danni derivanti da eventi catastrofici come **terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni** verificatisi sul territorio nazionale.

Sanzioni e conseguenze della mancata stipula

Il mancato rispetto dell'obbligo potrebbe influenzare l'assegnazione di **contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche**, inclusi quelli previsti per eventi calamitosi.

Strumenti a supporto delle imprese

Per favorire una scelta consapevole e trasparente, l'IVASS predisporrà una piattaforma informatica per la comparazione delle offerte assicurative, simile a quella utilizzata per la RC auto.

Prossimi passi

Invitiamo le imprese interessate a valutare tempestivamente la stipula delle polizze necessarie per garantire la conformità all'obbligo normativo.

Vi informiamo che il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 18/2025, che disciplina le modalità attuative per l'obbligo di stipula delle polizze catastrofali per le imprese, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 101-111). Tale obbligo deve essere adempiuto entro il 31 marzo 2025.

Principali Novità

Eventi coperti: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, considerando come singolo evento quelli che si manifestano entro 72 ore dal primo fenomeno.

Premi assicurativi: calcolati in base al rischio specifico dell'impresa, tenendo conto di fattori territoriali e della vulnerabilità dei beni assicurati. Sono previsti aggiornamenti periodici e riduzioni proporzionali per chi adotta misure di prevenzione.

Limiti di tolleranza per le assicurazioni: le compagnie assicurative devono stabilire un limite di rischio oltre il quale possono cessare l'assunzione di nuovi contratti.

Scoperto a carico dell'assicurato:

Fino a 30 milioni di euro: massimo 15% del danno indennizzabile.

Oltre 30 milioni di euro e per le grandi imprese (fatturato > 150 mln € e $\geq$ 500 dipendenti): quota negoziabile tra le parti.

Massimali di copertura

Fino a 1 milione di euro: il massimale coincide con la somma assicurata.

Tra 1 e 30 milioni di euro: massimale pari al 70% della somma assicurata.

Oltre 30 milioni di euro e per le grandi imprese: massimale negoziabile tra le parti.

Adeguamento delle Polizze

I testi di polizza devono essere aggiornati in conformità al DM 18/2025 entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Per le polizze già in essere, l'adeguamento scatterà al primo rinnovo o quietanzamento utile.